

**Ambiente.** Il decreto sugli indennizzi per il canone di depurazione indica cinque annualità

# L'acqua taglia la prescrizione

Incerti i periodi da rimborsare - Cassazione favorevole ai 10 anni

**Luigi Lovecchio**

Il decreto dell'Ambiente sui rimborsi della quota relativa al servizio di depurazione, in favore degli utenti privi di questo servizio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), non risolve il problema della determinazione del termine a partire dal quale il rimborso deve essere calcolato.

In realtà, la parte dispositiva del decreto non affronta mai la questione della prescrizione

## L'ACCORGIMENTO

Per prendere tempo l'utente può notificare una raccomandata di messa in mora al gestore

delle restituzioni, limitandosi a prevedere che queste debbano essere effettuate entro cinque anni dal 1° ottobre 2009. L'unico punto rilevante è contenuto nelle premesse del decreto (terzo «considerato»), in cui il provvedimento si limita a richiamare l'asserita prevalenza della giurisprudenza della Corte dei conti in favore della applicazione del termine quinquennale. Probabilmente, questa posizione "defilata" è dovuta

al fatto che, in punto di prescrizione, l'Ambiente non ha alcun potere normativo, poiché la parola definitiva spetta al giudice. In proposito, vale innanzitutto ribadire che i rimborsi non possono che riguardare i periodi successivi al 3 ottobre 2009, in quanto è solo da tale data che la tariffa per il servizio idrico integrato ha assunto natura patrimoniale (in precedenza era un tributo).


Inoltre, è opportuno evidenziare che le posizioni assunte dalla giurisdizione contabile non sono affatto univoche. Per esempio, le sezioni regionali del Veneto, della Sardegna, del Molise e del Friuli Venezia Giulia si sono espresse in favore del termine prescrizione ordinario di dieci anni. Quest'ultimo orientamento trae spunto da pronunce piuttosto consolidate della Corte di cassazione (tra le tante, sentenza 16612/2008) in cui si distingue l'azione di recupero per i corrispettivi di prestazioni periodiche e continuative dalla fattispecie dell'indebito oggettivo. Nel primo caso (recupero di canoni non pagati), trova applicazione il termine quinquennale. Nel secondo caso (e la pronuncia di incostituzionalità è una fattispecie di indebito), si è nel campo della

prescrizione ordinaria.

In ogni caso non si tratterà di un rimborso d'ufficio, ma occorrerà un'apposita domanda da parte dell'utente, alla quale allegare le ricevute di pagamento. Tanto, anche perché gli interessi decorrono, nell'ipotesi di somme percepite in buona fede dal gestore della tariffa, dalla data di presentazione della domanda. In questo senso depone il secondo «considerato» del decreto dell'Ambiente nonché l'articolo 7 del medesimo provvedimento, che si riferisce ai «richiedenti».

Se si vuole evitare di incorrere in prescrizione, è sempre possibile notificare un atto di formale messa in mora, ai sensi dell'articolo 2943 del Codice civile. Così la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere ex novo. La messa in mora potrebbe rivelarsi uno strumento utile per chi intende attendere la pubblicazione delle notizie rilevanti da parte del gestore. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto, i dati relativi al programma dei rimborsi sono messi a disposizione anche dell'utente, con invio del prospetto in allegato alla bolletta e pubblicazione sul sito web del gestore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il calendario e le cifre



### I tempi dei rimborsi

■ Il decreto del ministero dell'Ambiente fissa in cinque anni i termini di prescrizione, negando dunque i rimborsi per le annualità precedenti al 2003 (il termine di riferimento è il 2008). Resta da capire il valore prescrittivo di questa previsione negli eventuali giudizi

■ Cinque anni è anche il termine riferito al futuro, nel senso che i gestori potranno rateizzare gli indennizzi. La somma dovuta agli utenti dovrà comunque essere interamente rimborsata entro un quinquennio



### L'istanza

■ Il rimborso non è automatico, ma deve essere preceduto da una «istanza motivata» da parte dell'utente. Prima di tutto, occorrerà consultare i siti istituzionali delle Autorità

d'ambito, che sono tenute a pubblicare su internet l'elenco degli utenti con le quantità di acqua erogate e le somme pagate per la depurazione. All'istanza andranno allegate le ricevute di pagamento e la presentazione della domanda farà scattare la maturazione degli interessi sulle somme dovute



### Le somme rimborsate

■ Non è automatica nemmeno la quantificazione delle somme che saranno indennizzate agli utenti, e che non corrisponderanno necessariamente alle cifre pagate per la depurazione negli anni "coperti" dal decreto. Sulla scorta di quanto previsto dalla legge 13/2009, infatti, i gestori potranno dedurre le somme già impegnate (ammortamenti e remunerazione del capitale) nella progettazione e nella realizzazione di nuove opere per il miglioramento delle infrastrutture